



Allegato "A" al numero

41938 di raccolta

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO PRIMO) E' costituita con sede in Carunchio la società cooperativa sociale denominata "I TALENTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".

La Cooperativa potrà istituire, nei modi previsti dalla legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO SECONDO) La Cooperativa ha la durata indeterminata.

### TITOLO II


#### SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO TERZO) La società cooperativa non ha scopo di lucro nè di speculazione privata; è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2513, 2514, 2515 codice civile, operando prevalentemente con i propri soci, e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con persone non socie. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da con-



sentire a tutti i soci operatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

ARTICOLO QUARTO) La società cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci operatori, ha per oggetto:

A: - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 381/1991:

1. attività a carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo, ricreativo ed informativo a favore di cittadini esposti a rischi sociali e sanitari;
2. promozione, progettazione e gestione di iniziative e progetti complessi in ambito sociale, sanitario e di servizi alla persona; nello specifico la cooperativa si occuperà di assistere l'accesso ai bandi e avvisi per conto di enti pubblici e di soggetti privati in materia di sostegno, promozione e accompagnamento per minori, famiglie, anziani, disabili, immigrati e persone in situazioni di fragilità;
3. la gestione dei servizi rivolti alla persona: servizi di assistenza domiciliare in convenzione degli enti pubblici e su richiesta di privati, servizi di riabilitazione, ricreativi ed educativi;
4. la gestione di case di riposo, ricoveri protetti, case famiglie, asili nido, scuole dell'infanzia, ludoteche, baby parking, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione per anziani, minori e disabili, servizio di tele-soccorso e teleassistenza; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di



centri di aggregazione, centri di attività ricreative, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, e ogni altro servizio volto all'assistenza a favore di soggetti in stato di bisogno;

5. la gestione di strutture atte all'accoglienza di persone anziane autosufficienti (case albergo), parzialmente auto e non autosufficienti (residenze protette) e di minori in stato di disagio/abbandono, nidi integrati e comunità di alloggio; organizzazione e gestione di soggiorni climatici per anziani e/o inabili (autosufficienti e non) e minori in località marine, lacustri, montane e termali;

6. servizi di orientamento psicopedagogico, di orientamento scolastico, di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie e alle scuole;


7. servizio di assistenza bambini-ragazzi in età scolare e portatori di handicap negli scuolabus anche in collaborazione con diverse associazioni di volontariato, realizzando con queste dove presenti, un efficace rete territoriale di supporto pubblico e privato;

8. segretariato sociale;

9. attività di promozione ed organizzazione di conferenze e ricerche che tendano ad approfondire e a divulgare, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la conoscenza dei problemi delle persone esposti a rischi sociali e sanitari;

10. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed accoglienza delle persone in stato di bisogno;

11. attività di ricerca, ideazione, riqualificazione ed aggiornamento nell'ambito delle attività socio-sanitarie ed educative;



12. attività di sostegno e sviluppo delle attività delle cooperative sociali, definite ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381 e successive modificazioni ed integrazioni;

13. attività di sviluppo tecnologico ed assistenza nell'impiego delle nuove tecnologie a favore di soggetti in condizione di menomazione psico-fisica;

14. la gestione dei centri diurni e/o residenziali ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

15. la gestione di centri educativi rivolti al sostegno scolastico e alla creazione di attività e laboratori ludico-creativi, con la finalità di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo;

---

16. servizi di informazione, consulenza e sostegno alla persona e alla famiglia, orientamento ed accesso unitario ai servizi, apertura di sportelli di ascolto delle famiglie, assistenza per favorire la permanenza delle persone bisognose di assistenza nel proprio nucleo familiare;

17. attività di ippoterapia, onoterapia e pet-therapy;

18. sostegno e assistenza ai malati psichici, gestione di case protette, comunità alloggio e case famiglie;

19. attività di riabilitazione assistenza e sostegno di tossicodipendenti e alcolisti;

20. la gestione di centri antiviolenza e di centri di accoglienza per stranieri, immigrati e persone bisognose e la prestazione dei relativi servizi di assi-

stenza e sostegno;

21. la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;

22. qualsiasi altra attività attinente all'oggetto.

La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Può pertanto comprare, vendere, locare mobili ed immobili, sottoscrivere mutui e finanziamenti, concedendo le garanzie richieste; può anche assumere sia direttamente che indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese svolgenti attività analoghe, affini o connesse alla propria sia in Italia che all'estero, liquidare e cedere partecipazioni.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione del suo oggetto, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone inoltre lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale attraverso la realizzazione di programmi pluriennali.

ARTICOLO QUINTO) La società cooperativa è regolata dalla disciplina prevista per le società a responsabilità limitata e ne segue le norme in quanto compatibili.

### TITOLO III

#### SOCI

ARTICOLO SESTO) Il numero dei soci è quello previsto dall'articolo 2522 c.c..

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e possono collaborare al raggiungimento

dei fini sociali.

Possono essere ammessi anche soci finanziatori con i limiti e con le modalità previste dall'articolo 2526 codice civile.

Le persone svantaggiate, ai sensi del II comma, articolo 4 della citata legge, devono costituire almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare dalla documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo alla riservatezza.

Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossico-dipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni in difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975

---

numero 354 come modificati dalla legge 10 ottobre 1986 numero 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 numero 1577 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 numero 381 possono entrare a far parte della cooperativa soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

La prestazione dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991, numero 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, numero 381.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

ARTICOLO SETTIMO) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente i requisiti previsti dallo statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate delibera sulla domanda, ai sensi dell'articolo 2528 codice civile.

Le modalità di ammissione dei soci sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

ARTICOLO OTTAVO) I soci sono inoltre obbligati:

- a) all'osservanza dello statuto;
- b) a partecipare, se persone fisiche, conferendo il proprio lavoro all'attività dell'impresa sociale a secondo delle necessità della stessa;

c) a versare l'importo della quota sottoscritta.

I soci sono inoltre tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo.

#### TITOLO IV

##### RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE-

ARTICOLO NONO) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte.

ARTICOLO DECIMO) Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione e non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'organo amministrativo si pronuncia sui motivi che legittimano il recesso, che diviene efficace al momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

Il recesso determina l'estinzione dei rapporti mutualistici con decorrenza alla chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è comunicato tre mesi prima, in caso contrario dall'esercizio successivo

ARTICOLO UNDICESIMO) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) moroso ai sensi dell'articolo 2531 codice civile;
- b) dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o condannato con sentenza che importi interdizione dai pubblici uffici;
- c) gravemente inadempiente in ordine alle obbligazioni derivanti dallo sta-



tuto, dal contratto sociale, dal regolamento o rapporto mutualistico, alle deliberazioni legalmente adottate, o alla legge;

d) che svolga attività in concorrenza o attività contrarie agli interessi sociali;

e) che abbia perso i requisiti di cui all'articolo sesto;

f) negli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO DODICESIMO) Le deliberazioni in materia di decadenza ed esclusione sono adottate degli amministratori e devono essere comunicate ai soci esclusi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO TREDICESIMO) In caso di morte di un socio gli eredi possono subentrare nella quota se sono in possesso dei requisiti per l'ammissione. Il subentro diviene efficace dall'iscrizione nel libro dei soci.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO) I soci receduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate liquidate sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento ha avuto luogo, entro sei mesi dalla relativa approvazione.

## TITOLO V

### PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO QUINDICESIMO) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO SEDICESIMO) La partecipazione di ciascun socio non può essere determinata in un ammontare superiore a centomila euro.

ARTICOLO DICIASSETTESIMO) Le quote o azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza

l'autorizzazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2580 codice civile.

Le azioni nominative detenute dai soci finanziatori sono liberamente trasferibili.

ARTICOLO DICIOTTESIMO) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO DICIANNOVESIMO) Gli utili netti annuali di gestione, risultanti dal bilancio, saranno così destinati:

a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo dodici della legge 16 dicembre 1977, numero 904;

b) nella misura del 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla associazione nazionale di rappresen-

---

tanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo cinque del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, numero 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al ministero del lavoro;

c) alla distribuzione ai soci dei dividendi in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposi-

zioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi, previo accantonamento del prescritto trenta per cento alla riserva legale e fatto salvo quanto indicato nella lettera b), ad eventuali riserve straordinarie indivisibili in conformità all'articolo 12 della legge 904.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni in misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, oppure mediante l'emissione di strumenti finanziari.

ARTICOLO VENTESIMO) E' fatto divieto di distribuire riserve ai soci durante la vita della società.

## TITOLO VI

### ORGANI SOCIALI

ARTICOLO VENTUNESIMO) Sono organi sociali:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo.

ARTICOLO VENTIDUESIMO) L'assemblea dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante raccomandata, con avviso recapitato a mano o con posta elettronica certificata e debitamente sottoscritto dal socio per ricevuta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove purché nella Regione Campania) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

ARTICOLO VENTITREESIMO) L'assemblea, in ordine a qualsiasi tipo di

decisione, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea, in ordine a qualsiasi tipo di decisione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori e finanziatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio. In ogni caso ciascun socio non può rappresentarne più di dieci.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota o delle azioni nominative possedute.

Ogni socio finanziatore può avere più voti fino ad un massimo di cinque,

---

inoltre i voti attribuiti ai soci finanziatori non possono mai superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, ai sensi dell'articolo 2526 comma due codice civile.

ARTICOLO VENTICINQUESIMO) L'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

ARTICOLO VENTISEIESIMO) Amministrazione.

La società può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero

tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi.

Gli amministratori devono avere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle leggi e dalle consuetudini per lo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO VENTISETTESIMO) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla legge e dalle seguenti pattuizioni:

- si compone di un numero variabile, da determinarsi da parte dei soci, da tre a cinque membri;
- si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due amministratori o dei sindaci.

La convocazione deve avvenire per iscritto almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante raccomandata, con avviso recapitato a mano o con posta elettronica certificata o, nei casi in cui sussistano oggettive ragioni di urgenza, almeno un giorno prima;

il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un Presidente ed un segretario;

le deliberazioni sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare con chiarezza l'argomento e l'oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Tali decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo.

ARTICOLO VENTOTTESIMO) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio compete al presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO VENTINOVESIMO) Organo di controllo

---

L'organo di controllo ed il revisore legale possono esseri nominati facoltativamente.

Ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2477 cod. civ. e negli altri casi previsti dalla legge, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

In tali casi l'organo di controllo esercita, altresì, la revisione legale dei conti, ma è in facoltà dei soci affidare quest'ultima ad un revisore.

All'uopo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e ss. cod. civ.

L'organo di controllo deve avere requisiti specifici di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle leggi e dalle consuetudini per lo svolgimento dell'attività.

## TITOLO VII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO TRENTESIMO) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO TRENTUNESIMO) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo undici della legge del 31 gennaio 1992 numero 59.

## TITOLO VIII

### SCRITTURE CONTABILI

ARTICOLO TRENTADUESIMO) La società deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, ai sensi di legge.

Deve, inoltre, essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

## TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO TRENTATREESIMO) Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto assolutamente osservate.

ARTICOLO TRENTAQUATTRESIMO) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

FIRMATO: CATELLO CAIAZZO - TOMMASO D'AMARO NOTAIO,  
Sigillo

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

E SI RILASCIATA PER USO CONSENTITO

SCAFATI, LI' 29 DICEMBRE 2021

